



# COMUNE DI CALITRI

(PROVINCIA DI AVELLINO).

## *MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE*

### UFFICIO DEL SINDACO

**ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 19 DEL 25/06/2021: Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratori.**

### IL SINDACO

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 19 del 25/06/2021

### COMUNICA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:

1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
  - a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
  - b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
  - c) ai bar, "baretti", vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
  - d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. "movida".
3. In conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta fermo, tra l'altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L' utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali

previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita'.

Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

#### I recapiti dedicati:

- Azienda Sanitaria Locale Avellino: 0825-292618 - attivo dal lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Regione Campania 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Ministero della Salute 1500
- Sede comunale: 0827.318711 – **3342668002** (*numero dedicato*)
- e-mail per inviare questionario: [protocollo@comune.calitri.av.it](mailto:protocollo@comune.calitri.av.it)

La presente comunicazione è pubblicata sul sito comunale [www.comune.calitri.av.it](http://www.comune.calitri.av.it) in libera visione per chiunque ne abbia interesse ed è notificata:

- all'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza da COVID-19;
- al Prefetto di Avellino;
- al Presidente della Provincia di Avellino;
- al Comando Stazione Territoriale di competenza dei Carabinieri.

**E' fatto obbligo alla cittadinanza di indossare le mascherine nei casi previsti e di rispettare il distanziamento sociale.** Seguire le informazioni sui canali istituzionali al fine di evitare infondati allarmismi. Sarà comunque nostra cura riportare aggiornamenti sulle evoluzioni.

Calitri, 28 giugno 2021



IL SINDACO

Michele DI MAIO-

*Di Maio*